

CONFERENZA DELLA PSICOLOGIA ACCADEMICA

VISTA la L. 163/2021 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", che rende abilitante all'esercizio della professione di psicologo l'esame finale per il conseguimento della LM-51

VISTO il comma 3 dell'art. 1 della suddetta Legge, secondo cui "una parte delle attività formative professionalizzanti [...] può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24"

VISTO il D. Interm. 654/2022, in particolare l'art. 2 "Tirocinio pratico valutativo" (TPV) che al comma 2 stabilisce che il tirocinio "si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale" e al comma 9 che "la formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio"

CONSIDERATA l'eterogeneità dei contesti organizzativi nei quali potrebbero svolgersi le attività di TPV, eterogeneità che è strettamente connessa al consistente numero di ambiti applicativi nei quali si esplica la laurea abilitante LM-51

VALUTATO che le modifiche normative introdotte dalla L. 163/2021 possono richiedere un sostegno alla loro implementazione

La Conferenza della Psicologia Accademica promuove l'impiego di Co-Tutor approvati dalla Commissione Paritetica (CP) Università/Ordine da affiancare al Referente dell'attività eventualmente privo dei requisiti previsti dalla L. 163/2021. La Co-Tutorship è attivabile per un periodo transitorio e comunque non oltre l'A.A. 2026/27, integra l'attività di tutorship fornendo attivo supporto tutoriale e supervisione professionale diretta di atti e funzioni tipiche e riservate, garantendo lo svolgimento efficace del percorso di TPV. Essa presenta le seguenti caratteristiche:

- Non ordinarietà. La Co-tutorship è da intendersi come modalità non abituale di svolgimento del TPV, limitata a casi ben motivati e verificati dalla CP;
- Progetto formativo. L'approvazione dei TPV avviene sulla base di un progetto formativo congiuntamente sviluppato dal Co-Tutor con il Referente, rispettando rigorosamente il perimetro degli atti tipici della professione psicologica. Il progetto deve chiarire il contributo specifico del Co-Tutor e del Referente, evitando sovrapposizioni con gli atti tipici e riservati della professione psicologica da parte di soggetti eventualmente non abilitati;



CONFERENZA DELLA PSICOLOGIA ACCADEMICA

- **Obblighi dei Co-Tutor**. I Co-Tutor affiancano i Referenti svolgendo funzione di diretta gestione e supervisione per gli atti riservati della professione. Essi sono corresponsabili assieme al Referente della compilazione del libretto del TPV;
- **TPV condotti all'estero.** In relazione all'uso di Co-Tutor per i TPV condotti presso sedi o strutture straniere, si applicano in via sperimentale le stesse norme con impegno di valutazione e conferma al termine del periodo transitorio.

Documento approvato all'unanimità dall'Assemblea della Conferenza della Psicologia Accademica nella seduta del 19 dicembre 2023.